



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera

Loano-Albenga

ORDINANZA

(disciplina attività di rifornimento carburante e del bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano- Albenga:

- VISTA** la propria Ordinanza n.17/2017 emessa in data 22 marzo 2017;
- VISTA** l'Ordinanza n. 72/96 in data 04 ottobre 1996, dell'allora Ufficio Circondariale marittimo di Alassio;
- VISTA** l'Ordinanza n.09/2012 in data 29 febbraio 2012 dell'allora Ufficio Circondariale marittimo di Alassio;
- VISTA** la circolare n°16 prot. DEM/3/1823 in data 18.07.2002 del Ministero dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTO** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, relativo all' attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la disciplina del bunkeraggio nei porti del circondario marittimo di Loano-Albenga, in modo da adeguarla alle mutate esigenze di sicurezza marittima e, quindi di modificare le citate ordinanze allo scopo di ottimizzare la disciplina in parola, assicurando una più diretta ed efficace informazione agli addetti alle operazioni di bunkeraggio e all'utenza portuale in genere;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

ART. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per le operazioni rifornimento con autobotte dei depositi asserviti agli impianti fissi e di bunkeraggio alle unità navali del circondario marittimo di Loano-Albenga", che entra in vigore il **giorno 11 aprile 2023** abrogando, in pari data, ogni altra disposizione in contrasto.

ART. 2

Il citato Regolamento non si applica alle unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari e di polizia che, per le operazioni di bunkeraggio, devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento, secondo propri regolamenti di servizio interni.

Sono inoltre escluse le operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla specifica normativa.

ART. 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
- ✓ pubblicazione alla pagina "**Ordinanze ed Avvisi**" del sito istituzionale **www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi**.

ART.04

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, nonché, nelle fattispecie applicabili, ai sensi dell'art. 296 del decreto legislativo n° 205 in data 09.11.2007 e ss.mm.ii.

Loano (SV).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandro VENUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO ALLE UNITÀ NAVALI DA TRAFFICO
LOCALE, DA PESCA E DA DIPORTO NEI PORTI DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI LOANO-ALBENGA**

TITOLO 1° IMPIANTI FISSI

ART. 01

RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI DEGLI IMPIANTI FISSI CON AUTOBOTTE

I concessionari di impianti fissi per la distribuzione di gasolio alle unità navali insistenti nei porti di Loano, Alassio e Andora, ogni qualvolta si renda necessario procedere al rifornimento dei rispettivi depositi mediante autobotte, dovranno effettuare una comunicazione alla locale Autorità Marittima presente nel sorgitore ove insistono gli impianti in questione, compilata in modo conforme al fac-simile in allegato 01 al presente "Regolamento".

Siffatta comunicazione dovrà essere inoltrata dal titolare della concessione demaniale marittima riferita all'impianto fisso interessato, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo casi di inderogabile necessità, in orario d'ufficio.

Detta comunicazione dovrà essere opportunamente compilata e sottoscritta dalla ditta fornitrice.

ART. 02

PRESCRIZIONI GENERALI

Il rifornimento a mezzo autobotte ai depositi degli impianti fissi può avvenire:

1. Nei porti situati nei Comuni di Loano, Alassio e Andora, presso le banchine di seguito individuate:
 - porto di Loano: testata molo di sottoflutto - "*Molo Bunkeraggio*";
 - porto di Alassio: Molo "C" e molo "F";
 - porto di Andora: testata molo sopraflutto – banchina n.1.
2. Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C.
3. Le operazioni devono essere eseguite:
 - In assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche;
 - **dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;**
 - con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, con impianto conforme alle vigenti normative;
 - per quantitativi non superiori a 30 tonnellate per autobotte.

ART.03

AUTOBOTTE RIFORNITRICE

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate da società/ditte autorizzate, dall'Ente competente, ad operare nei porti del circondario marittimo di Loano-Albenga;
2. I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero dei trasporti e da quelle previste dalle vigenti normative per il trasporto delle merci pericolose su strada nonché quelle contenute nel D.M. 31.07.34 e successive modificazioni.

Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte;
3. Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto per le operazioni di rifornimento solo dopo che siano state ultimate tutte le formalità previste sia dal presente Regolamento che da ogni ulteriore altra disposizione contenuta in norme e provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni,

eventualmente interessate da siffatta fattispecie, e può recarsi all'impianto fisso da rifornire solo quando questo è pronto a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto;

4. la permanenza delle autobotti in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto;
5. l'autobotte per le operazioni di rifornimento dovrà seguire quanto previsto dal Certificato Prevenzione Incendi del porto e dal presente Regolamento; sarà cura del concessionario del porto, ovvero del soggetto concessionario dell'impianto fisso da rifornire, accertarsi che le prescrizioni previste dai cennati atti e provvedimenti vengano rispettate durante le operazioni di rifornimento segnalando ogni violazione alla locale Autorità Marittima;
6. Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando la *check list* in allegato 2 che deve essere conservata a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibita quando richiesto al personale delle Capitanerie di porto;
7. l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso.
8. Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve sospendere le operazioni, comunicando l'accaduto alla locale Autorità marittima;
9. L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate alla locale Autorità Marittima dal conducente dall'autobotte, anche tramite il titolare dell'impianto fisso, a mezzo telefono.

TITOLO 2° BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

ART. 04

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il bunkeraggio a mezzo di distributori fissi in banchina, può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C. I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs n°32/98 in data 11.02.1998 e ss.mm.ii., in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, possono erogare anche prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.
2. Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte delle autobotti, devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine accompagnate da scariche atmosferiche;
 - con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro, e se artificiale l'impianto deve essere conforme alle vigenti normative.

ART. 05

DISTRIBUTORE FISSO

1. L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione demaniale marittima.
2. Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessorio, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni.

I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno, in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e ss.mm.ii. e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 16.05.1996 e ss.mm.ii. e successivo regolamento recante norme per l'installazione dei

dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n°76 in data 20.01.1999 e ss.mm.ii. dello stesso Dicastero di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: “spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”. Inoltre dovrà riportare la corretta denominazione della banchina per renderla prontamente riconoscibile dall'utente.

2. Il concessionario del distributore durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore fisso, deve:
 - impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
 - mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei VV.F. e, tenere pronti all'uso n°1 estintore a CO2 da Kg. 5 n°1 a polvere da Kg. 6, n°4 secchi di sabbia e n. 1 estintore a polvere secca carrellato da kg 50.
 - mantenere, pronto all'uso panne/fogli assorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da bunkerare e la banchina;
 - delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta “bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere”;
 - effettuare continua vigilanza ai fini antincendio e antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
 - sospendere immediatamente le operazioni nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altri, informando immediatamente l'Autorità marittima.

ART. 06

UNITÀ NAVALI DA RIFORNIRE

1. Le operazioni di bunkeraggio potranno avvenire esclusivamente presso le banchine/molo “bunker” opportunamente segnalate ed in epigrafe meglio descritte;
2. Le unità navali devono mantenere i motori di propulsione spenti così anche ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico e non deve essere eseguita nessuna operazione che possa generare calore o scintille.
3. Il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
4. Le unità navali da rifornire hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di avviare il motore.
5. Durante il rifornimento gli equipaggi dell'unità devono adoperarsi per evitare ogni pericolo di incendio e inquinamento, informando immediatamente la locale Autorità Marittima di ogni problema verificatosi.
6. durante le operazioni di rifornimento di carburante alle unità da diporto è vietato l'accosto in quel tratto di banchina alle unità da pesca e da traffico, al fine di evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
7. l'accosto e la permanenza all'ormeggio delle unità nel tratto di banchina in questione potrà avvenire esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'attesa per la successiva effettuazione del rifornimento, al termine del quale l'unità dovrà lasciare immediatamente libera la banchina.
8. il distributore dovrà essere mantenuto costantemente nelle condizioni di massima sicurezza e gestito dal relativo concessionario nel rispetto delle norme in vigore per l'esercizio di tali impianti.
9. è facoltà insindacabile per l'Autorità Marittima – Comandante del porto – interrompere temporaneamente l'esercizio del distributore marino, qualora particolari esigenze portuali e di sicurezza rendano necessario l'adozione di tale provvedimento.

10. ogni abusivo ormeggio nel tratto di banchina di cui al presente articolo, comporterà, oltre alle sanzioni di legge, l'eventuale rimozione d'ufficio, con spese di rimorchio, alaggio, trasporto ed eventuale custodia a carico del proprietario, che rimarrà comunque obbligato anche per i danni eventualmente cagionati a terzi o alle infrastrutture portuali.

ART. 07 **ADEMPIMENTI DEL GESTORE DELL'IMPIANTO**

Il gestore deve:

- comunicare all'Autorità Marittima del porto ove insistono gli impianti fissi in questione il nominativo del personale addetto al distributore ed eventuali, e la sua reperibilità telefonica;
- far pervenire all'Autorità Marittima del porto ove insistono gli impianti fissi una dichiarazione che attesti la conoscenza dei dipendenti mezzi antincendio e delle apparecchiature dell'impianto;
- durante il rifornimento, deve tenere pronti all'uso i mezzi estinguenti ed i presidi antinquinamento previsti dal Certificato Prevenzione Incendi e circoscrivere il tratto di banchina interessato con transenne mobili per un raggio di 20 metri sulle quali dovrà essere apposto un cartello ben visibile con indicante la dicitura **"VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"**;
- durante la chiusura dell'impianto, scollegare le valvole fra i serbatoi e la tubazione che conduce alle colonnine;
- interrompere immediatamente le operazioni di rifornimento dandone immediato avviso alla locale Autorità Marittima del porto ove insistono gli impianti fissi in caso di fuoriuscita di combustibile, cattive condizioni meteorologiche, unità da rifornire senza equipaggio, e comunque al verificarsi di fatti che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone, delle unità e del porto;
- al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il Comando dell'unità rifornita ed il personale dell'impianto dovranno adoperarsi con i propri mezzi per il disinquinamento delle acque portuali, secondo le direttive dell'Autorità Marittima; sono a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per le operazioni di disinquinamento e per l'impiego dei mezzi nautici disinfettanti dell'Amministrazione o di privati;
- non apportare alcuna modifica all'impianto senza la preventiva autorizzazione della Commissione locale di cui agli art 48 e 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- operare una attenta e costante azione di vigilanza affinché gli eventuali operatori applichino tutte le norme di sicurezza legate all'attività in questione, nonché rispettino tutte le disposizioni impartite;
- provvedere all'immediato reintegro dei dispositivi di sicurezza non più impiegabili;
- tenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza in multi lingua, ovvero il Numero Unico Europeo 112;
- mantenere, per il pronto impiego in caso di inquinamento, un numero di metri lineari di panne galleggianti sufficiente a circoscrivere/perimetrare la più grande unità navale accoglibile per tale tipo di operazione. Inoltre dovranno essere presenti presso il distributore, sempre pronti all'uso n. 2 (due) rulli da metri lineari 45 (quarantacinque) cadauno di barriere antispandimento e n. 2 (due) bancali da mc 1 (uno) cadauno di panne assorbenti di tipo approvato;
- garantire ed assicurare un servizio di vigilanza negli orari di apertura e una pronta reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- mantenere efficienti per il pronto uso i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi (CPI) dei VV.F. e, tenere pronti all'uso n°1 estintore a CO2 da Kg. 5 n°1 a polvere da Kg. 6, n°4 secchi di sabbia e n. 1 estintore a polvere secca carrellato da kg 50;
- installare opportuna cartellonistica monitoria atta a segnalare la presenza dell'impianto e riportante, tra l'altro, la corretta denominazione della banchina per renderla prontamente riconoscibile dall'utente.

ART.08

ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE ADDETTO ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

L'addetto all'impianto di distribuzione deve:

- verificare, prima di iniziare le operazioni quotidiane, la disponibilità e piena efficienza delle dotazioni e degli apprestamenti di sicurezza di cui sopra;
- assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali e dotazioni antincendio e antinquinamento previsti,
- evitare il colaggio di carburante delle manichette;
- non procedere alle operazioni di rifornimento, qualora l'unità da rifornire mantenga i motori in moto;
- evitare il rifornimento per le unità ormeggiate a pacchetto,
- vigilare che a terra ed a bordo dell'unità da rifornire non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille e si rispetti il divieto di fumare;
- operare con la massima diligenza, attenzione e perizia professionale, interrompendo l'erogazione in caso di paventato pregiudizio per la sicurezza antincendio e antinquinamento;
- informare immediatamente la locale Autorità Marittima e al Società concessionaria del porto nel caso si verificano sversamenti di prodotto durante le operazioni, adottando, senza indugio, i provvedimenti di immediata necessità;
- vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

TITOLO 3° BUNKERAGGIO ALLE UNITA' NAVALI A MEZZO AUTOBOTTE

ARTICOLO UNICO

In tutti i porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga (Loano,, Borghetto Santo Spirito, Alassio e Andora), non esistendo aree appositamente dedicate ed attrezzate dal punto di vista della sicurezza antincendio, **NON sono consentite** operazioni di rifornimento a mezzo autobotte riferite a qualsiasi unità.

**COMUNICAZIONE DI RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI DEGLI IMPIANTI FISSI
A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ esercente nel porto di _____ l'attività di bunkeraggio a mezzo impianto fisso per la distribuzione di gasolio alle unità navali, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss

COMUNICA

a codesto Ufficio che si procederà all'immissione di _____ tonnellate di gasolio nelle cisterne del deposito del proprio impianto fisso, situato nell'ambito portuale di _____ presso la banchina ubicata _____ a mezzo autobotti della Ditta _____.

Al riguardo, si precisa che:

- le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata _____ presunta di circa _____ ore/minuti;
- il sottoscritto è a conoscenza dei contenuti del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio, approvato con ordinanza n°11/2023 in data 23 marzo 2023 di codesto Ufficio Circondariale marittimo;
- al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio e dell'ordinanza n°11/2023 in data 23 marzo 2023 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga;
- il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di addetto all'impianto fisso.

_____, ore _____.
Luogo e data

FIRMA

CHECK LIST OPERAZIONE RIFORNIMENTO IMPIANTI FISSI CON AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ autista dell'autobotte della società/ditta _____
dichiara di aver iniziato il bunkeraggio presso l'impianto fisso situato sulla banchina
_____ del porto di _____ il giorno _____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga approvato con l'ordinanza n°11/2023 in data 23 marzo 2023 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste.	NO ☐ SI ☐
2.	aver concordato con il responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio dell'impianto fisso da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto.	NO ☐ SI ☐
3.	aver verificato che l'area sia stata opportunamente transennata a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore.	NO ☐ SI ☐
4.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso.	NO ☐ SI ☐
5.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge.	NO ☐ SI ☐
6.	aver verificato che tra l'autobotte e l'impianto fisso da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.	NO ☐ SI ☐
7.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento	NO ☐ SI ☐

_____, ore _____.

luogo e data

FIRMA
